



AVVISO PUBBLICO

per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della città di Napoli – anno 2025

FAQ

Argomento: Finalità e oggetto dell'Avviso

D: In merito all'*AVVISO PUBBLICO per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della città di Napoli – anno 2025*, avremmo bisogno di un chiarimento circa l'identificazione della municipalità di riferimento.

Si potrebbe dare un'indicazione temporale dei periodi storici per agevolare e consentire una contestualizzazione della tematica scelta per la proposta progettuale con la municipalità di riferimento?

R: Come indicato all'art. 1 dell'Avviso “Oggetto del presente Avviso è, pertanto, la selezione di proposte e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di **attività di spettacolo dal vivo e attività laboratoriali che rientrano nella rassegna “Affabulazione” e dovranno svolgersi dal 01 giugno al 30 novembre 2025 nelle periferie della città di Napoli**, in particolare nei territori di:

- Municipalità 4 (in relazione esclusivamente ai quartieri Poggioreale e Zona Industriale)
- Municipalità 6 (Ponticelli, San Giovanni, Barra)
- Municipalità 7 (Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno)
- Municipalità 8 (Scampia, Piscinola, Marianella, Chiaiano)
- Municipalità 9 (Soccavo Pianura)
- Municipalità 10 (Fuorigrotta, Bagnoli).

Sarà data prevalenza a proposte artistiche innovative, in dialogo con il territorio di riferimento, in grado di lasciare un segno che duri oltre la singola performance soprattutto attraverso un'articolata proposta di spettacoli dal vivo e laboratori,volti prevalentemente al racconto di vicende e personaggi che hanno segnato la storia della città dalle origini ad oggi, anche nell'ottica delle celebrazioni previste per i 2500 anni dalla fondazione della città. In particolare, ogni Municipalità sarà abbinata ad un periodo storico e gli spettacoli proposti in un determinato territorio dovranno necessariamente riguardare vicende o personaggi di quel periodo. Gli abbinamenti previsti sono:

- Municipalità 4: dal Vicereggio alla Rivoluzione del 1799
- Municipalità 6: la Napoli Aragonese
- Municipalità 7: la Napoli greco-romana



- Municipalità 8: dai Normanni agli Angioini
- Municipalità 9: dal 1900 a oggi
- Municipalità 10: la Napoli borbonica.

Alla luce di quanto su esposto per facilitare l'individuazione del periodo storico si rappresenta che:

- Municipalità 7: la Napoli greco-romana – dal VII secolo A.C. al V secolo D.C.
- Municipalità 8: dai Normanni agli Angioini – dal XI secolo D.C al 1441.
- Municipalità 6: la Napoli Aragonese – dal 1442 al 1503.
- Municipalità 4: dal Vicereggio alla Rivoluzione del 1799 – dal 1504 al 1799.
- Municipalità 10: la Napoli borbonica dal 1734 al 1861.
- Municipalità 9: dal 1900 a oggi

Pertanto spetta al soggetto proponente, tenendo conto delle specifiche temporali date, individuare delle tematiche che siano coerenti con gli abbinamenti previsti per ogni municipalità di riferimento.

Argomento: Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità soggettiva

D: *Si richiedono chiarimenti per l'art. 3 del bando / ALL. 2:*

un'associazione che opera nel campo della cultura dal 2002 anche con Enti Pubblici come da curriculum e versamenti SIAE decennali e che ha ingaggiato lavoratori dello spettacolo con pagamento prestazioni occasionali e conseguenti versamenti di ritenuta d'acconto con F. 24 di riferimento può partecipare all' Avviso in oggetto?

R: Ai sensi dell'art. 3 l'Avviso è rivolto a “tutti i soggetti, ad esclusione delle persone fisiche e delle imprese individuali, quali società, associazioni, enti, consorzi, cooperative, istituti di cultura, fondazioni, onlus ecc., in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 1) essere un organismo finanziato nell'ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo nel triennio 2022-2024;
- 2) essere un organismo professionale operante nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni, come risultante dagli oneri versati al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS). In quest'ultimo caso l'attività professionale è verificata solo allorquando l'organismo professionale, che vi sia tenuto, abbia ingaggiato direttamente o indirettamente lavoratori professionisti per i quali il committente abbia adempiuto ai versamenti contributivi verso il FPLS.

I predetti requisiti sono alternativi e finalizzati a verificare la professionalità dell'organismo che richiede il contributo”.

L'art. 7 dell'Avviso chiarisce che: “il soggetto proponente e in caso di partecipazione in forma associata sia il capofila sia tutti i partner della costituenda ATS dovranno trasmettere la seguente documentazione:



1) per i soggetti finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, già Fondo unico per lo spettacolo per gli anni 2022- 2024: provvedimento di concessione ottenuto dal MIC;

o alternativamente:

2) per i soggetti non finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022- 2024, già Fondo unico per lo Spettacolo: produrre gli UNIEMENS attestanti i versamenti effettuati al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo da almeno tre anni anche non consecutivi”.

Pertanto, affinchè possa beneficiare del contributo, il soggetto proponente dovrà appartenere ad una delle due categorie indicate (l'eventuale appartenenza ad entrambe le categorie è possibile ma non è necessaria ai fini dell'ammissione al finanziamento). In caso di partecipazione in forma associata, sia il capofila che i partner dovranno necessariamente appartenere ad una delle due categorie indicate.

Con specifico riferimento al requisito di cui al punto 2), si precisa che, affinchè il requisito dei 3 anni di operatività possa considerarsi validamente posseduto, lo stesso deve poter essere riscontrabile mediante verifica degli avvenuti versamenti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo.

Si coglie l'occasione per precisare che il requisito si intende soddisfatto anche qualora il soggetto abbia versato oneri al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo per 3 anni anche non consecutivi.

Il soggetto proponente dovrà, dunque, essere in possesso degli UNIEMENS attestanti i versamenti effettuati al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo da almeno tre anni anche non consecutivi.

Argomento: Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

D: *Si richiedono dei chiarimenti in merito:*

- 1) *La marca da bollo va apposta sulla domanda, annullata con firma autografa e successivamente scannerizzata? La domanda di partecipazione va firmata digitalmente?*
- 2) *Nell'allegato 2 sono previsti documenti da firmare. Ogni singolo documento va firmato dal dichiarante oppure si può apporre la firma digitale che vale per tutti i documenti inseriti nel singolo file?*
- 3) *A chi va intestata l'autocertificazione della comunicazione antimafia oppure quella parte non deve essere compilata?*
- 4) *L'allegato 3 va firmato solo con firma digitale?*
- 5) *Stessa cosa vale per gli allegati 4, 5 e 6. Firma autografa o digitale?*
- 6) *L'allegato 8 va firmato per accettazione?*
- 7) *Anche l'allegato del MIC va firmato?*

R: Come indicato all'art. 7 dell'Avviso:

“Tutti i file dovranno essere trasmessi da un indirizzo PEC intestato a uno dei soggetti proponenti in formato *.pdf e sottoscritti con firma in calce o con firma digitale PAdES.

In caso di firma autografa apposta in calce alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore”.

“La domanda dovrà essere **corredato da marca da bollo del valore di € 16,00**, eccetto il caso in cui il soggetto proponente sia esente dal versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto mediante apposizione della marca in originale, all'interno del campo dedicato presente nel modello di domanda di partecipazione, e



annullamento della stessa, ai sensi dell'art 12 del DPR 642/1972, mediante **“apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio”.**

La domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata in tutte le sue parti e su cui è stata apposta la marca da bollo opportunamente annullata, **sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATS e da tutti i partner della costituenda ATS dovrà essere trasmessa, in formato *.pdf con firma in calce o con firma digitale PAdES**. In caso di firma autografa apposta in calce alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore”.

Pertanto, in caso di sottoscrizione in forma autografa dell'Allegato 1, apposta la marca da bollo opportunamente annullata, potrà essere scannerizzato e trasmesso nelle modalità indicate nell'Avviso stesso. In caso di firma autografa apposta in calce alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore”.

L'Allegato 2- Scheda soggetto proponente- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità soggettiva di partecipazione all'Avviso e dei requisiti generali (in caso di ATS ogni partner della costituenda ATS deve presentare il proprio Allegato)** è composto da una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Nel caso di firma autografa il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà sottoscrivere in calce ogni autodichiarazione; in caso di firma digitale l'apposizione di essa vale per tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 2 fermo restando la compilazione di ogni parte di esso. Inoltre, il legale rappresentante del soggetto proponente potrà apporre la firma digitale anche su ogni dichiarazione di certificazione sottoscrivendo con firma digitale PAdES visibile.

La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Il modello - autocertificazione della comunicazione antimafia da presentare alla Pubblica Amministrazione in sostituzione del certificato antimafia (art. 89 D.lgs. 159/2011) dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

L'autocertificazione della comunicazione antimafia va indirizzata a: **AL COMUNE DI NAPOLI**
Area Cultura - Servizio Cultura

Inoltre il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà sottoscrivere anche **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI**.

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell'11/07/2013 il Ministero dell'Interno ha precisato che per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.



L'Allegato 8 – Protocollo di legalità è stato pubblicato per opportuna conoscenza non se ne richiede la sottoscrizione.

Se per allegato del MIC si intende il provvedimento di concessione ottenuto dal MiC **per i soggetti finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, già Fondo unico per lo spettacolo per gli anni 2022- 2024** non è richiesta la sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante del soggetto proponente fermo restando che il provvedimento di concessione ottenuto dal MiC trasmesso sia completo degli elementi che compongono l'atto originario (timbro, firma, etc).

Argomento: Rendicontazione dei progetti selezionati

D: *Si chiede per quanto riguarda il cofinanziamento, è contemplato l'inserimento di contributi in natura; nel caso di un contributo in natura da parte di una azienda che metterebbe a disposizione materiali, come andrebbe quantificato il contributo? Si è pensato ad una dichiarazione di donazione da parte dell'azienda che indica i pezzi devoluti con il relativo costo da listino prezzi, è corretto? Nel caso in cui, non lo fosse si prega di dare indicazioni.*

R: Per “contributo in natura” si intende la fornitura di opere/beni e servizi in relazione alla quale non viene effettuato un pagamento in denaro. Il valore attribuito ai contributi in natura sarà stimato dal soggetto presentatore congruamente ai prezzi di mercato (cioè non dovrà superare quello generalmente accettato dal mercato per l’acquisizione della medesima opera/bene e/o servizio). In fase di rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento il valore attribuito ai contributi in natura rendicontati sarà asseverato da un revisore contabile scelto dal beneficiario. Sarà il revisore contabile a richiedere la documentazione necessaria ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi stimati al valore di mercato. I contributi in natura saranno ammissibili se pertinenti rispetto alle finalità del progetto finanziato e imputabili ad una delle voci di costo del piano economico.

In nessun caso il contributo in natura potrà essere oggetto di finanziamento pubblico e, quindi, dovrà essere rendicontato esclusivamente quale cofinanziamento al progetto.